

POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

Regolamento (UE) 2019/2088

Fonte Normativa: Policy

Data della Delibera 09.03.2023

Owner		Autore	
Direzione Finanza		Direzione Finanza	
Destinatari			
Capogruppo e Banche affiliate			
Versione	Approvata il	Deliberata da	Note
1	30.06.2021	Consiglio di Amministrazione	Prima versione
2	09.03.2023	Consiglio di Amministrazione	Principali novità: • par. 2.1 integrazione con riferimento a nuova regolamentazione attuativa SFDR • par 2.3 integrazione con nuova regolamentazione attuativa SFDR e documentazione interna • Parr. 4.2.2 e 5.3 considerazione del rischio di sostenibilità e dei principali effetti negativi con riferimento alle preferenze di sostenibilità del cliente nella consulenza in materia di investimenti • Par. 5.1 individuazione degli indicatori prioritari ai fini del monitoraggio dei principali effetti negativi a livello di società • Par. 5.2 possibilità di considerare i principali effetti negativi sui fattori ESG a livello di prodotto finanziario • Parr. 6.1 e 6.2 integrazioni con gli obblighi informativi a livello di prodotto finanziario di cui alla nuova regolamentazione attuativa SFDR • Cap. 8 aggiornamento e semplificazione dei riferimenti con rimando al Regolamento di Gruppo in ambito sostenibilità

Sommario

1.	GLOSSARIO	5
2.	PREMESSA	9
2.1.	Obiettivi del documento	9
2.2.	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	10
2.3.	Contesto normativo di riferimento	11
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	13
3.1.	Ambito di applicazione soggettivo	13
3.2.	Ambito di applicazione oggettivo	13
4.	LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ	14
4.1.	Il rischio di sostenibilità ai sensi SFDR	14
4.2.	Integrazione del rischio di sostenibilità	15
4.2.1	Decisioni di investimento nell'ambito delle linee di gestione di portafogli	15
4.2.2	Consulenza	18
4.2.3	Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità	18
5.	EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ	20
5.1	Considerazione degli effetti negativi a livello di Società nell'ambito delle gestioni patrimoniali	20
5.1.1	Politica di impegno	21
5.1.2	Codice Etico e Politiche in materia di Sostenibilità	22
5.2	Considerazione degli effetti negativi a livello di Prodotto	23
5.3	Considerazione degli effetti negativi nell'ambito della consulenza	24
6	INFORMATIVA A LIVELLO DI PRODOTTO FINANZIARIO	24
6.1	Informazioni rese in sede precontrattuale e di rendicontazione	24
6.2	Informativa sul sito internet	27
7	COMUNICAZIONI DI MARKETING	28
8	GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA	29
8.1	Comitato Wealth Management e ESG	29

8.2	CWMTO – Chief Wealth Management and Treasury Officer.....	29
	Allegato 1: Poteri Delegati.....	30

1. GLOSSARIO

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **Banche affiliata/e:** singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.
- **Capogruppo:** Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- **Cliente:** persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **Cliente al dettaglio:** il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- **Cliente professionale:** il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del T.U.F.;
- **Consiglio di Amministrazione (C.d.A.):** Organo con funzione di supervisione strategica;
- **Consulente finanziario:** ai fini dell'applicazione della presente Policy, la Capogruppo e le Banche affiliate in qualità di enti creditizi che forniscono consulenza in materia di investimenti in relazione all'offerta di prodotti finanziari;
- **Consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del T.U.F.;
- **Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **Gestione del portafoglio o gestione di portafogli:** la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-ter del TUF;
- **Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario:** Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo;

- **Investimento ecosostenibile:** un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento UE 2020/852;
- **Investimento sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
- **Obiettivi ambientali:** gli obiettivi individuati dall'art. 9 Reg. UE 2020/852 consistenti in: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- **Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o OICVM:** l'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-bis del TUF autorizzato conformemente alla direttiva 2009/65/CE;
- **Partecipante ai mercati finanziari:** ai fini dell'applicazione della presente Policy, la Capogruppo in qualità di prestatore del servizio di gestione di portafogli;
- **Politica di Impegno:** politica della Capogruppo in cui sono individuati e formalizzati presidi e le misure volte a definire gli obblighi e gli impegni assunti in qualità di azionista di società quotate su mercati regolamentati europei, ai sensi dell'articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF;
- **Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo:** il documento in cui sono descritti i principi, i ruoli, i tempi e le attività del sistema di remunerazione e incentivazione del Gruppo;

- **Principio di non causare danni significativi:** condizione per cui gli investimenti non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo ambientale e/o sociale e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
- **Prodotto di investimento assicurativo (c.d. IBIP):** si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3 del TUF e del richiamato art. 4, numero 2) del Regolamento UE/2014/1286 un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- **Prodotto finanziario:** ai fini dell'applicazione del Reg. UE 2019/2088 alla Banca, si intende: a) un portafoglio di investimento gestito, su base discrezionale e individualizzata, nell'ambito di un mandato conferito dal cliente, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP, un OICVM o un fondo pensione;
- **Prodotto finanziario con caratteristiche ambientali e/o sociali:** un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
- **Rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;

- **Servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;
- **Strumento finanziario:** gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF come anche individuati nell'Allegato I, sezione C del TUF, nonché della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID 2).

2. PREMESSA

2.1. Obiettivi del documento

Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. **"Sustainable Finance Disclosure Regulation"** - di seguito anche **"SFDR"**) e il Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. **"Taxonomy Regulation"** - di seguito anche **"TR"**) introducono nuove disposizioni sulla trasparenza in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari per quanto riguarda:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e alle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- la comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

L'SFDR introduce una nuova definizione di prodotto finanziario, differenziando i prodotti finanziari che promuovono – tra le altre – caratteristiche ambientali o sociali (c.d. prodotti "light green" ex art. 8) e prodotti finanziari che hanno come obiettivo un investimento sostenibile (c.d. prodotti "dark green" ex art. 9).

In particolare, tale Regolamento prevede in capo ai destinatari – quale onere di trasparenza – l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web informazioni concernenti:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell'ambito delle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni (art. 3 SFDR);
- un'informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR);
- le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari distribuiti (art. 10 SFDR).

Congiuntamente alle menzionate previsioni di trasparenza, l'SFDR prevede un complesso di informazioni da fornire ai clienti in sede di documentazione precontrattuale e nelle relazioni e rendiconti periodici.

La Taxonomy Regulation integra l'SFDR dettando la disciplina specifica per la classificazione dei prodotti finanziari che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi climatici e ambientali (obiettivi ecosostenibili). Il Regolamento sulla tassonomia, oltre a prevedere le informazioni aggiuntive che devono essere fornite ai clienti in sede precontrattuale, pone specifici obblighi di trasparenza in tema di attività ecosostenibili anche nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.

L'ulteriore Regolamento Delegato di SFDR (i.e. Regolamento Delegato UE 2022/1288) specifica i contenuti, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità nonché a quelli relativi alla promozione delle caratteristiche ambientali e sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei seguenti documenti:

- la dichiarazione sui Principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- l'informativa precontrattuale dei prodotti finanziari;
- la rendicontazione periodica dei prodotti finanziari;
- l'informativa sul sito web relativo ai prodotti finanziari.

Al fine di adeguarsi alle novità normative sopra descritte, la Capogruppo e le Banche affiliate adottano la presente **"Policy di Gruppo in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari"** (di seguito anche "Politica" o "Policy") in cui sono individuati e formalizzati i presidi e le misure volte a:

- integrare i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- considerare i principali effetti negativi, sui fattori di sostenibilità, delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- classificare i prodotti finanziari e definire i livelli di disclosure previsti in sede precontrattuale e di rendicontazione periodica.

2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Comitato Rischi e Sostenibilità, previo parere della Direzione Compliance di Capogruppo.

La Direzione Finanza della Capogruppo verifica l'adeguatezza e propone le modifiche alla presente Policy qualora intervengano modifiche rilevanti alla normativa di riferimento ovvero al modello di Gruppo per la prestazione dei servizi di investimento.

La Policy si applica alle Banche affiliate, le quali sono tenute ad adottarla alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

2.3. Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainability Finance Disclosure Regulation" o "SFDR");
- Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ("Taxonomy Regulation" o "TR");
- Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 (Regolamento Delegato di SFDR);
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ("MiFID 2");
- Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ("IDD").

In ambito nazionale:

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private" – "CAP");
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari").

Documenti interni:

La presente Politica è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

- normativa interna in materia di definizione del processo di investimento nella gestione di portafogli su base individuale per clientela bancaria non bancaria e nell'attività di gestione di portafoglio delegata;
- normativa interna di Gruppo in materia di Product Governance degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativo;

- Normativa interna di Gruppo in materia di politiche di remunerazione e incentivazione
- Codice Etico;
- Politica di impegno;
- Normativa interne di Gruppo in materia di sostenibilità

Rileva altresì la regolamentazione interna adottata dalla Capogruppo e dalle Banche ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva MiFID II e IDD.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. Ambito di applicazione soggettivo

Le disposizioni della presente Policy si applicano:

- alla Capogruppo, per quanto attiene alle regole applicabili ai **partecipanti ai mercati finanziari**, in quanto ente creditizio che fornisce il servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5 lett. d), TUF; e
- alla Capogruppo e alle Banche Affiliate, in qualità di **consulenti finanziari**, in quanto enti creditizi che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5 lett. f), TUF su prodotti finanziari propri o di terzi per cui la Banca ha ricevuto incarico di collocamento.

3.2. Ambito di applicazione oggettivo

Gli obblighi di cui alla Policy trovano applicazione, per la sola Capogruppo, in relazione alla prestazione del **servizio di gestione di portafogli** come definito dall'art 1, comma 5-quinquies del TUF.

Inoltre, gli obblighi di cui alla presente Policy trovano applicazione, per quanto concerne le attività svolte dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, nel caso di prestazione del servizio di consulenza sui seguenti prodotti finanziari:

- un **prodotto di investimento assicurativo (IBIP)**, di cui all'articolo 2, numero 3) del Regolamento SFDR;
- le **quote di OICVM** di cui all'articolo 2, numero 15) del Regolamento SFDR;
- un **prodotto pensionistico**, come definito dall'articolo 2, numero 8) del Regolamento SFDR.

La tipologia di clientela cui sono destinati i prodotti finanziari e a cui è prestato il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni include i clienti al dettaglio e i clienti professionali.

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

4.1. Il rischio di sostenibilità ai sensi SFDR

Il Regolamento UE 2019/2088 definisce il rischio di sostenibilità come *“un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento”* (art. 2 n. 22 SFDR). Generalmente, il rischio di sostenibilità è quindi ricondotto ai fattori di rischio ambientali, sociali e di governo societario (c.d. “fattori di rischio ESG - *Environmental, Social, Governance*”). A titolo esemplificativo:

- fattori ambientali (“E”): il mancato presidio dei rischi climatici e ambientali e/o le violazioni in ambito ambientale, oltre a determinare una mancanza di responsabilità da parte dell'azienda, possono comportare sanzioni e/o costi rilevanti per sanare i conseguenti danni ambientali causati;
- fattori sociali (“S”): la mancata tutela (o le violazioni) dei diritti umani e dei diritti del lavoro crea un danno reputazionale che inficia l'affidabilità verso l'azienda da parte di tutti gli stakeholders (tra cui gli investitori), evidenziando, nel migliore dei casi, la mancanza di consapevolezza sulle conseguenze delle attività poste in essere e, nel peggiore dei casi, l'assenza di principi etici fondamentali in capo agli Amministratori. Il deterioramento della reputazione può comportare un boicottaggio dei prodotti, difficoltà nella raccolta di capitali, multe/ sanzioni, una riduzione delle opportunità di stringere accordi con parti terze (es. fornitori, partner commerciali, ...);
- fattori di governo societario (“G”): le violazioni riconducibili al governo societario si intrecciano con quelle dei precedenti fattori. Infatti, buoni presidi di governo societario possono impedire / limitare le violazioni legate ai fattori ambientali e sociali e i connessi rischi etici, legali e commerciali con conseguente impatto sulla performance aziendale. Tra i presidi di governo societario si possono considerare quelli legati alle politiche di remunerazione, ai meccanismi di funzionamento dell'organo amministrativo, al trattamento degli azionisti di minoranza e, più in generale, a tutte le politiche aziendali che assicurano la conformità alla normativa vigente, la gestione dei rischi e il controllo interno.

I fattori di rischio ESG, oltre a rilevare autonomamente, possono contribuire alle altre categorie di rischio (e.g. rischio di mercato, rischio di credito, etc.) cui devono essere ricondotti e possono comportare pertanto un impatto negativo sul valore degli investimenti (i.e. rendimenti).

In particolare, la Capogruppo prevede, nella propria normativa interna, l'identificazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio e l'attenuazione di tali rischi con riferimento agli investimenti effettuati nell'ambito del servizio di gestione di portafogli per la clientela.

La presente Policy individua e formalizza i presidi e le misure adottati ai fini della considerazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

4.2. Integrazione del rischio di sostenibilità

4.2.1 Decisioni di investimento nell'ambito delle linee di gestione di portafogli

La Capogruppo, nei processi decisionali relativi agli investimenti riferiti alle linee di gestione di portafogli offerte alla clientela, ha definito specifici presidi (nel seguito anche "presidi di sostenibilità" o "presidi ESG") volti a integrare e monitorare i rischi di sostenibilità e i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento della linea di gestione di portafogli offerta al cliente.

I presidi di sostenibilità prevedono un approccio articolato nei seguenti tre step:



(1) NEGATIVE SCREENING

Lo screening negativo prevede la conduzione di un'analisi qualitativa degli investimenti diretti¹, sulla base di dati forniti da info-provider specializzati e di valutazioni da parte del Comitato Wealth Management e ESG della Capogruppo, al fine di applicare una politica di esclusione o forte limitazione degli strumenti finanziari:

- riferibili a emittenti legati a settori di attività controverse (e.g. armamenti);
- riferibili a emittenti governativi non aderenti a organizzazioni internazionali che promuovono politiche di sviluppo sostenibile e/o politiche di contrasto ai fenomeni criminali quali la corruzione;
- riferibili a OICR con elevato rischio di sostenibilità;
- speculativi su materie prime alimentari (e.g. caffè, cacao, cereali), allo scopo di non incoraggiare la speculazione su tali materie.

Le valutazioni effettuate dal Comitato Wealth Management e ESG della Capogruppo possono comprendere un processo di screening negativo condizionato, volto a valutare l'opportunità di effettuare investimenti in emittenti e strumenti finanziari che presentano limitate caratteristiche ambientali e/o sociali.

L'applicazione di tali criteri può differenziarsi sulla base della classificazione dell'investimento come "light green" o "dark green".

(2) POSITIVE SCREENING

Lo screening positivo si basa su un'analisi quantitativa degli investimenti, secondo logiche "best-in-class". La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità degli strumenti presenti in portafoglio fornita da info-provider specializzati, nonché dagli emittenti o da produttori di tali strumenti, consente di individuare se gli investimenti presentano caratteristiche ambientali e/o sociali o se sono sostenibili², a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. In particolare, le valutazioni fornite dagli info-provider considerano specificatamente l'esposizione e la gestione dei rischi di sostenibilità riferibili agli emittenti e ai

¹ Lo screening negativo risulta facilmente applicabile solo su investimenti diretti in azioni / obbligazioni / fondi. Risulta difficilmente applicabile su eventuali sottostanti degli strumenti finanziari, pertanto non viene applicato agli strumenti finanziari sottostanti ai fondi / OICR.

² Con riferimento agli investimenti sostenibili, si evidenzia che l'identificazione in conformità con la normativa potrà essere effettuata solo al consolidamento della stessa rispetto ai criteri che determinano il raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali. Si attende contestualmente un'evoluzione degli "score ESG" forniti dai principali info-provider per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

produttori degli strumenti finanziari presenti in portafoglio, nonché i possibili effetti negativi per i fattori di sostenibilità derivanti dall'attività economica esercitata degli stessi. Tali valutazioni, di regola, prendono anche in considerazione le c.d. controversie – ossia eventi di particolare rilevanza negativa (e.g. incidente che ha conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica, scandalo fiscale, scioperi) – a cui sono esposti gli emittenti e i produttori.

Il costante monitoraggio delle valutazioni – aggiornate secondo le periodicità definite dagli info-provider – consente di intervenire qualora si verifichi un miglioramento o peggioramento delle stesse, eventualmente riquilibrando la composizione del portafoglio gestito.

(3) ALLINEAMENTO CON SFDR/ TR

Le valutazioni sopra descritte consentono di classificare le linee di gestione di portafogli rese disponibili dalla Capogruppo e distribuite dalla stessa e dalle Banche Affiliate ai clienti secondo le seguenti categorie:

- prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance (c.d. "light green"). Tale prodotto risponde a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento SFDR e consente di includere le seguenti categorie di investimenti sottostanti:
 - o investimenti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali;
 - o investimenti sostenibili (con separata rappresentazione di quelli ecosostenibili, con altri obiettivi ambientali, con obiettivi sociali);
 - o altri investimenti.
- prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili (c.d. "dark green"). Tale prodotto risponde a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento SFDR e consente di includere le seguenti categorie di investimenti sottostanti:
 - o investimenti sostenibili (con separata rappresentazione di quelli ecosostenibili, con altri obiettivi ambientali, con obiettivi sociali);
 - o altri investimenti.
- altri prodotti: prodotti che presentano caratteristiche che non ne consentono la riconducibilità alle precedenti categorie.

Le linee di gestione patrimoniale individuano appositi **indicatori di sostenibilità** al fine di misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto "light green" ovvero dell'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili prefissato dal prodotto "dark green".

Inoltre, per le linee di gestione di portafogli sono definite le seguenti **soglie strategiche**:

- i prodotti ex art.8 SFDR ("light green") devono presentare una quota pari almeno al 70% del patrimonio complessivo investita in strumenti o prodotti finanziari di emittenti selezionati secondo i criteri di screening sopra descritti;
- i prodotti ex art.9 SFDR ("dark green") devono presentare una quota pari almeno al 90% del patrimonio complessivo investita in strumenti o prodotti finanziari ecosostenibili e/o sostenibili;

I parametri di natura quantitativa e qualitativa sono definiti dal Chief Wealth Management and Treasury Officer (CWMTTO) su proposta del Comitato Wealth Management e ESG.

La Capogruppo pubblica sul proprio sito web le informazioni concernenti l'integrazione del rischio di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

4.2.2 Consulenza

La Capogruppo e le Banche affiliate, nell'ambito dell'attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativi, prevedono l'esame dell'informativa resa dai produttori in merito agli eventuali elementi rilevanti per le preferenze di sostenibilità (i.e. presenza di investimenti allineati alla Tassonomia, investimenti sostenibili o considerazione dei PAI), nonché ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell'ambito del processo distributivo alla clientela per informarla dei predetti elementi e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.

L'approccio, così definito, consente alla Capogruppo e alle Banche affiliate di raccomandare strumenti o prodotti finanziari considerandone anche i rischi di sostenibilità più rilevanti.

La Capogruppo e le Banche affiliate pubblicano sul proprio sito web le informazioni concernenti l'integrazione del rischio di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni.

4.2.3 Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

La Capogruppo e le Banche affiliate hanno adottato le *"Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo"*, il cui obiettivo è pervenire, in coerenza con la normativa applicabile nell'interesse di tutti gli stakeholder, a sistemi di remunerazione in linea con i valori del Gruppo e le

finalità mutualistiche delle Banche affiliate, con gli obiettivi aziendali, le strategie di lungo periodo nonché con le politiche di prudente gestione di rischio del Gruppo.

Con specifico riferimento alla finanza sostenibile (art. 5 SFDR), le attuali politiche risultano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e nelle consulenze sugli investimenti anche in considerazione della concreta attuazione, nei processi aziendali, dei principi e dei valori del Gruppo Cassa Centrale e delle sue finalità mutualistiche (es. centralità della persona rispetto alla sua scelta di investimento, promozione dello sviluppo economico/ sociale/ culturale delle comunità locali). Tra i principi considerati per la definizione della remunerazione variabile di tutto il personale si considerano quindi rilevanti:

- l'impegno nell'allineamento della performance agli obiettivi e valori aziendali e alle strategie di lungo periodo;
- l'adeguato bilanciamento tra obiettivi economici e non economici, qualitativi e quantitativi, in funzione del ruolo, considerando anche l'aderenza al codice etico.

Con specifico riferimento al Personale più rilevante appartenente all'Alta Dirigenza della Capogruppo, il sistema incentivante prevede l'inclusione di indicatori ESG tra gli obiettivi di valutazione della performance.

La Capogruppo e le Società del Gruppo, da sempre attente alle tematiche della sostenibilità, hanno intrapreso, anche grazie all' istituzione del Comitato Rischi e Sostenibilità di Capogruppo, un percorso di riprogettazione della strategia di sostenibilità del Gruppo che ha portato alla definizione di un Piano di Sostenibilità pluriennale. Tale Piano è considerato nelle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo.

La Capogruppo e le Banche Affiliate pubblicano, in un'apposita sezione del proprio sito web, le informazioni concernenti la valutazione di coerenza tra le politiche di remunerazione e l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

5. EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ

Nella presente sezione sono descritti i presidi, le misure e gli indicatori adottati dalla Capogruppo e dalle Banche affiliate per considerare e misurare gli effetti negativi sulla sostenibilità quando operano:

- come partecipante ai mercati finanziari, per quanto concerne il servizio di gestione patrimoniale prestato dalla Capogruppo, a livello di società e – laddove previsto – di prodotto per ciascuna linea di gestione patrimoniale;
- come consulente finanziario, con riferimento al servizio di consulenza prestato sia dalla Capogruppo sia dalle Banche.

La Capogruppo e le Banche Affiliate pubblicano in una sezione dedicata del proprio sito web le informazioni concernenti la valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

5.1 Considerazione degli effetti negativi a livello di Società nell'ambito delle gestioni patrimoniali

La Capogruppo, considerate le proprie dimensioni, la natura e l'ampiezza dell'attività svolta e la tipologia di prodotti finanziari resi disponibili, valuta i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.

Potenzialmente, tutte le decisioni di investimento possono avere, rispetto ai profili di sostenibilità, effetti negativi sugli stakeholder, sull'ambiente e sulla società dovuti alla particolare attività economica svolta dalla società oggetto di investimento. Tali effetti negativi possono interessare in maniera significativa aspetti specifici legati ai fattori ESG e nello specifico a quelli di natura ambientale e/o sociale.

La strategia di investimento adottata, così come descritta nei paragrafi precedenti, consente di escludere o limitare gli investimenti in taluni settori controversi che sicuramente comportano effetti negativi sui fattori di sostenibilità (es. società che producono armamenti) e a promuovere investimenti positivamente orientati verso le problematiche ambientali e sociali.

Inoltre, sulla base della strategia di investimento, la Capogruppo ha definito come prioritari gli indicatori riguardanti le seguenti tematiche:

- Indicatori climatici e altri indicatori connessi all'ambiente applicabili agli investimenti in emittenti corporate;

- Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva applicabili agli investimenti in emittenti corporate;
- Indicatori applicabili agli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali.

In relazione a tali priorità, la Capogruppo utilizza un elenco di indicatori quantitativi al fine di monitorare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità per l'insieme degli investimenti per i quali assume il ruolo di produttore.

L'andamento di tali indicatori è oggetto di monitoraggio periodico da parte del Servizio Wealth Management, le cui risultanze sono presentate al Comitato Wealth Management e ESG al fine di individuare le azioni più opportune per ridurre gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Le attività necessarie all'analisi degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, gli indicatori, la metodologia di calcolo e le relative modalità di monitoraggio sono definiti in un'apposita procedura interna adottata dalla Capogruppo. Le informazioni necessarie per il calcolo degli indicatori sono ottenute da info-provider specializzati ed elaborate e monitorate nel tempo secondo la predetta metodologia.

La Capogruppo pubblica entro il 30 giugno di ciascun anno sul proprio sito web in una sezione separata intitolata "**Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità**" tutte le informazioni richieste dall'art. 4 paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento SFDR, nonché i contenuti di dettagliati di cui agli articoli da 4 a 10 e dall'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288, in merito alla considerazione degli effetti negativi a livello di Società.

5.1.1 Politica di impegno

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e della gestione delle operazioni di investimento in delega da parte di Investitori istituzionali, la Capogruppo ha adottato una Politica di Impegno concernente i presidi di monitoraggio degli investimenti effettuati dalla Capogruppo in Emittenti Partecipati, la strategia di intervento, l'approccio all'engagement, nonché la strategia adottata circa l'esercizio dei diritti di voto, anche in delega o mediante eventuali servizi di consulenza al voto.

In particolare, al fine di ridurre gli effetti negativi nelle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, la Capogruppo ha previsto il monitoraggio delle dichiarazioni pubbliche degli Emittenti Significativi (i.e. gli Emittenti Partecipati in misura pari o superiore al 1% della capitalizzazione di mercato) attraverso piattaforme di informazione finanziaria, bilanci e rendiconti finanziari, comunicazioni obbligatorie, report contabili e verbali degli incontri. A titolo esemplificativo si indicano: le relazioni sulla governance, i bilanci di sostenibilità, le relazioni non finanziarie, le comunicazioni esterne della società in materia di politica sulla sicurezza sul lavoro e di stakeholders engagements. La Capogruppo considera anche prospetti informativi, comunicati stampa e eventuali presentazioni al mercato (es. durante conferenze e incontri di settore).

Tra i fattori che vengono analizzati alla luce di un potenziale rischio rilevante per le performance finanziarie di lungo periodo dell'emittente ci sono la composizione del management, la trasparenza e i principi *Environmental, Social, Governance* (ESG). In sede di analisi, la Capogruppo pone particolare attenzione agli aspetti connessi alla sostenibilità, con particolare riguardo ai temi dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente. In questo modo la selezione degli investimenti consente di creare valore sia per i propri stakeholders sia per l'emittente nel suo complesso.

La Capogruppo ritiene che l'integrazione dei fattori correlati alla responsabilità e sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) nei processi d'investimento, oltre a generare un impatto positivo sulla collettività e a contribuire allo sviluppo sostenibile, favorisca il perseguimento di risultati finanziari positivi nel lungo periodo. A tal fine, la Capogruppo, qualora ne rilevi l'opportunità, può cooperare con altri azionisti adottando l'approccio ritenuto migliore per esercitare influenza nell'area di interesse, e comunque non in violazione di leggi o politiche interne.

La Capogruppo pubblica, annualmente, nel proprio sito internet le informazioni sulle modalità di attuazione della Politica di Impegno nel periodo di riferimento includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Tale informativa viene resa disponibile per almeno tre anni dalla data di pubblicazione.

5.1.2 Codice Etico e Politiche in materia di Sostenibilità

Il Gruppo si è dotato di un **Codice Etico** in cui sono sanciti i principi fondamentali e le regole di comportamento che il Gruppo si impegna a rispettare e promuovere (legalità, moralità, etc.),

nonché le politiche di impresa (e.g. tutela ambientale, protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che ispirano la propria attività.

In aggiunta, nell'ambito del proprio percorso verso la responsabilità sociale d'impresa, il Gruppo ha adottato e pubblicato sul proprio sito internet le seguenti politiche in materia di sostenibilità:

- **Politica anticorruzione:** adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che consentono di mitigare il rischio di violazione di norme in materia di corruzione;
- **Politica ambientale:** adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti da rispettare per assicurare il rispetto dell'ambiente e tutelare i territori e le comunità presso cui il Gruppo opera;
- **Politica sui diritti umani:** adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti da tenere con particolare riferimento al rispetto dei Diritti Umani fondamentali e delle condizioni di lavoro basilari al fine di contribuire, nel lungo periodo, a creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder;
- **Politica sulla diversità:** adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti da tenere nel rispetto della diversità, dell'inclusione e delle pari opportunità nel luogo di lavoro;
- **Politica sulle operazioni di intermediazione di armamenti:** adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti nell'ambito di una condotta operativa nel rispetto della legalità e conforme allo spirito di eticità, correttezza, professionalità, integrità e trasparenza che contraddistingue il Gruppo.

Inoltre, la Capogruppo ha aderito al Forum per la finanza sostenibile e all'European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers (F.E.B.E.A.).

La Capogruppo e le Banche affiliate pubblicano sul proprio sito internet informazioni illustrative di quanto descritto nella presente Sezione.

5.2 Considerazione degli effetti negativi a livello di Prodotto

La valutazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (PAI) può essere declinata anche a livello di singola linea di gestione patrimoniale, ai sensi dell'art. 7 SFDR. Gli effetti negativi a livello di prodotto possono essere valutati con un approccio qualitativo, quantitativo o misto.

La valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità a livello di prodotto è realizzata secondo le regole definite nell'apposita procedura interna.

Inoltre, il modo in cui sono presi in considerazione gli effetti negativi a livello di prodotto e il loro andamento sono oggetto di *disclosure*, rispettivamente, in sede di informativa precontrattuale e di rendicontazione periodica riferite alle linee di gestione patrimoniale offerte.

5.3 Considerazione degli effetti negativi nell'ambito della consulenza

Per quanto concerne l'attività di consulenza, la Capogruppo e le Banche affiliate prendono in considerazione gli effetti negativi con riferimento alle decisioni di investimento della clientela nelle raccomandazioni fornite.

Laddove gli emittenti trasmettano le informazioni relative agli effetti negativi a livello di prodotto, le strutture competenti della Capogruppo provvedono ad analizzare la documentazione resa disponibile e a elaborare, trasmettendole anche alle Banche Affiliate, le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle raccomandazioni rilasciate in merito alle preferenze di sostenibilità del cliente e, in specie, quella riferita alla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui art. 2, n. 7) lett. c), Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

La Capogruppo e le Banche Affiliate pubblicano sul proprio sito web in una sezione separata intitolata "**Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti e assicurazioni sui fattori di sostenibilità**" tutte le informazioni richieste dall'art. 4, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2019/2088, i cui contenuti sono dettagliati dall'art. 11 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

6 INFORMATIVA A LIVELLO DI PRODOTTO FINANZIARIO

6.1 Informazioni rese in sede precontrattuale e di rendicontazione

Le **informazioni precontrattuali** sono fornite ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori proponendo una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (ivi inclusi quelli attinenti alla sostenibilità), tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente (es. cliente al dettaglio).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento SFDR, la Capogruppo e le Banche Affiliate forniscono ai clienti una descrizione del modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento e dei risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari. Qualora, invece, non siano ritenuti rilevanti i rischi di sostenibilità, la Capogruppo e le Banche Affiliate forniscono una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

Tali informazioni sono incluse nell'informativa precontrattuale riferita al servizio di gestione di portafogli (in qualità di partecipante ai mercati finanziari) e a quella riferita al servizio di prestazione dei servizi di investimento (in qualità di consulente finanziario in materia di investimenti e/o assicurazioni).

La predetta documentazione precontrattuale, qualora concerna linee di gestione di portafogli riconducibili a prodotti finanziari che promuovono – tra le altre – caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione delle stesse ovvero abbiano un obiettivo di investimento sostenibile, contiene anche quanto segue:

- prodotti “light green” (art. 8 SFDR):
 - o informazioni su come le caratteristiche ambientali o sociali sono rispettate;
 - o qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con le predette caratteristiche e dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo dello stesso;
 - o qualora il prodotto preveda una quota di investimenti sostenibili e/o ecosostenibili, informazioni ulteriori prescritte dall'art. 6 TR;
 - o informazioni ulteriori previste dagli artt. 14-17 Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 rappresentate conformemente al *template* dell'Allegato II.
- prodotti “dark green” (art. 9 SFDR):
 - o informazioni che indichino in che modo l'indice designato è in linea con l'obiettivo di investimenti sostenibili;
 - o una spiegazione che indichi perché e in che modo l'indice designato in linea con tale obiettivo differisce da un indice generale di mercato, nonché in merito a dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo dello stesso;
 - o se non è stato designato alcun indice come indice di riferimento, una spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo;
 - o se l'obiettivo consiste nella riduzione delle emissioni di carbonio, informazioni circa l'obiettivo di un'esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento

degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi. Inoltre, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011, una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi

- informazioni ulteriori prescritte dall'art. 5 TR;
- informazioni ulteriori previste dagli artt. 18-19 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 rappresentate conformemente al *template* dell'Allegato III.

Ai sensi dell'art. 11 SFDR, la Capogruppo e le Banche affiliate, nell'ambito della **rendicontazione periodica riferita alle linee di gestione patrimoniale**, comunicano ai clienti le seguenti informazioni:

- prodotti "light green":
 - la misura in cui le caratteristiche ambientali e/o sociali sono state conseguite;
 - qualora il prodotto abbia realizzato una quota di investimenti sostenibili e/o ecosostenibili, informazioni ulteriori prescritte dall'art. 6 TR;
 - informazioni ulteriori previste dagli artt. 50-57 Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 rappresentate conformemente al *template* dell'Allegato IV;
- prodotti "dark green":
 - l'impatto complessivo di sostenibilità del prodotto mediante indicatori di sostenibilità;
 - se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell'indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità
 - informazioni ulteriori prescritte dall'art. 5 TR, laddove presenti investimenti sostenibili;
 - informazioni ulteriori previste dagli artt. 58-63 Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 rappresentate conformemente al *template* dell'Allegato V.

6.2 Informativa sul sito internet

Ai sensi dell'art. 10 SFDR, la Capogruppo, qualora sia resa disponibile una linea di gestione di portafogli classificata come "light green" o "dark green", prevede sul proprio sito internet una sezione dedicata all'interno dell'"Informativa sulla sostenibilità" contenente le seguenti informazioni, per singola linea di gestione classificata come "light green" o "dark green":

- la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo di investimento sostenibile;
- le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;
- le informazioni rese disponibili in sede contrattuale (i.e. documentazione precontrattuale);
- le informazioni rese disponibili nella rendicontazione periodica sulla gestione patrimoniale.

Inoltre, per i prodotti "light green" la Capogruppo pubblica sul proprio sito web le informazioni indicate negli artt. 23-36 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

Per i prodotti "dark green", ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288, la Capogruppo pubblica sul proprio sito web le informazioni indicate negli artt. 37-49 del medesimo Regolamento.

7 COMUNICAZIONI DI MARKETING

I contenuti della presente Politica sono considerati nella redazione delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali che devono risultare corrette, chiare e non fuorvianti rispetto ai contenuti degli investimenti proposti alla clientela e alla classificazione dei prodotti finanziari.

Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali assicurano, anche con riferimento alle tematiche della sostenibilità, che le informazioni ivi contenute siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

8 GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA

Si riportano di seguito i compiti delle strutture della Direzione Finanza deputate al monitoraggio e all'attuazione delle previsioni della presente Policy. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento di Gruppo in ambito sostenibilità con riferimento a ulteriori strutture di Capogruppo e delle Banche Affiliate coinvolte nelle tematiche e progettualità ESG.

8.1 Comitato Wealth Management e ESG

Il Comitato Wealth Management e ESG è costituito dai componenti del Servizio Wealth Management, a esclusione di quelli adibiti a mansioni amministrative. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno mensile.

Compito del Comitato è analizzare i mercati finanziari e definire le strategie di investimento principali per le linee di gestione di portafogli. Nelle riunioni del Comitato vengono inoltre valutati e monitorati l'andamento degli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità e le eventuali azioni di mitigazione degli stessi, i presidi di sostenibilità previsti nell'ambito delle linee di gestione di portafogli e vengono effettuate le opportune valutazioni previste in caso di screening condizionato.

Il Comitato propone i parametri di natura quantitativa e qualitativa per lo screening ESG al Chief Wealth Management and Treasury Officer (CWMTO).

8.2 CWMTO – Chief Wealth Management and Treasury Officer

Il Chief Wealth Management and Treasury Officer (CWMTO) è costantemente informato in merito alle attività connesse al processo di investimento, può partecipare al Comitato Wealth Management e ESG, e decide i parametri di natura quantitativa e qualitativa per lo screening ESG e le azioni da intraprendere per ridurre gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità proposti dal Comitato Wealth Management e ESG.

Allegato 1: Poteri Delegati

POLICY IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 09.03.2023

Owner: Direzione Finanza

SCHEMA DEI POTERI DELEGATI

CHIEF WEALTH MANAGEMENT and TREASURY OFFICER (CWMTO)

Ambito	Dettaglio deleghe	Limiti deleghe	Ulteriori limitazioni / specifiche	Capitolo/ Paragrafo
Approvazione dei parametri operativi di natura quantitativa e qualitativa per effettuare lo screening ESG	Valutazione dei parametri operativi su proposta presentata dal Comitato Wealth Management e ESG	//	Soglie strategiche deliberate dal CdA come previsto al paragrafo 4.2.1	Paragrafo 4.2.1